

**REGOLAMENTO (CE) N. 1025/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 giugno 1996**  
**che fissa i tassi di conversione agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
 visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del  
 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di  
 conversione da applicare nel quadro della politica agricola  
 comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.  
 150/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati  
 fissati dal regolamento (CE) n. 936/96 della Commissione  
<sup>(3)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento  
 (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una  
 moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco  
 periodi di conferma, quando il divario monetario con il  
 tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono  
 stabiliti in funzione del periodo di riferimento di base o,  
 se del caso, dei periodi di conferma, fissati conformemente  
 all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della  
 Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità  
 per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di  
 conversione utilizzati nel settore agricolo <sup>(4)</sup>, modificato da  
 ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 <sup>(5)</sup>; che il para-  
 grafo 2 dell'articolo 2 prevede che, qualora il valore asso-  
 luto della differenza tra i divari monetari di due Stati  
 membri, calcolati in funzione della media dei tassi  
 dell'ecu di tre giorni di quotazione consecutivi, superi sei  
 punti, i tassi rappresentativi di mercato sono adattati in  
 base ai suddetti tre giorni;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati dal  
 28 maggio al 6 giugno 1996 è necessario fissare un nuovo  
 tasso di conversione agricolo per il marco tedesco, il  
 fiorino olandese e lo scellino austriaco;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2  
 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conver-

sione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato  
 qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al  
 momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo  
 considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso  
 di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso  
 vigente fino ad ottenere un divario di quattro punti con  
 questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce  
 il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

*Articolo 2*

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata, indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato,
- oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

*Articolo 3*

Il regolamento (CE) n. 936/96 è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 127 del 25. 5. 1996, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(5)</sup> GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.